SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003 *

Nel procedimento C-76/01 P,

Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), con sede in Bruxelles (Belgio),

Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, con sede in Ettlingen (Germania),

Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, con sede in Hof (Germania),

H. Hecking Söhne GmbH & Co., con sede in Stadtlohn (Germania),

Spinnweberei Uhingen GmbH, con sede in Uhingen (Germania),

F.A. Kümpers GmbH & Co., con sede in Rheine (Germania),

Tenthorey SA, con sede in Éloyes (Francia),

Les tissages des héritiers de G. Perrin — Groupe Alain Thirion (HGP-GAT Tissages), con sede in Cornimont (Francia),

Établissements des fils de Victor Perrin SARL, con sede in Thiéfosse (Francia),

* Lingua processuale: l'inglese.

Filatures & tissages de Saulxures-sur-Moselotte, con sede in Saulxures-sur-Moselotte (Francia),

Tissage Mouline Thillot, con sede in Thillot (Francia),

Filature Niggeler & Küpfer SpA, con sede in Capriolo (Italia),

Standardtela SpA, con sede in Milano (Italia),

rappresentati dai sigg. C. Stanbrook e P. Bentley, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 29 novembre 2000, nella causa T-213/97, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. II-3727),

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dai sigg. G.M. Berrisch e H.P. Nehl, Rechtsanwälte,

convenuto in primo grado,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente,

interveniente in primo grado,

e

Tessival SpA, con sede in Azzano S. Paolo (Italia),

ricorrente in primo grado,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward e P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dai ricorrenti e dal Consiglio dell'Unione europea all'udienza del 22 ottobre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 14 febbraio 2001 il Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse dell'Unione europea (in prosieguo: l'«Eurocoton») e gli altri ricorrenti in primo grado ad eccezione della Tessival SpA (in prosieguo, insieme: i «ricorrenti»), ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, hanno proposto un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 29 novembre 2000, nella causa T-213/97, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. II-3727; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti in primo grado diretto, da una parte, all'annullamento della «decisione» del Consiglio dell'Unione europea di non adottare la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia [documento COM(97) 160 def.] presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 aprile 1997, e dall'altra, al risarcimento del danno subito a causa di tale «decisione».

Fatti all'origine della controversia

2 I fatti, così come emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3 L'8 gennaio 1996 l'Eurocoton, sostenuto da diversi suoi membri, ha presentato alla Commissione una denuncia in cui asseriva che le importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia erano oggetto di dumping e provocavano quindi un danno grave per l'industria comunitaria.

4 Il 21 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari di tali paesi (GU C 50, pag. 3).

5 Il 18 novembre 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2208, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 295, pag. 3).

6 Il 21 aprile 1997 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo su tali importazioni [documento COM(97) 160 def.].

7 Ai sensi dell'art. 6, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), l'inchiesta antidumping «in ogni caso (...) si conclude entro quindici mesi dall'inizio». Nella fattispecie, tale termine scadeva quindi il 21 maggio 1997.

8 In tale data, il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato un comunicato stampa (comunicato stampa relativo alla 2007ª riunione del Consiglio — Mercato interno, 8134/97 — Stampa 156) ai sensi del quale:

«In esito al procedimento scritto relativo all'istituzione di dazi antidumping definitivi sui tessuti di cotone originari di taluni paesi terzi, conclusosi il 16 maggio [1997] — in modo negativo —, la delegazione francese ha insistito nuovamente sulla necessità di adottare i provvedimenti in questione».

9 Con fax del 23 giugno 1997 l'Eurocoton ha chiesto al segretariato generale del Consiglio, da una parte, che gli fosse confermata la decisione del Consiglio di respingere la proposta della Commissione e, dall'altra, che gli venisse inviata copia di tale decisione o del verbale del Consiglio avente valore di decisione.

10 Il 24 giugno 1997 all'Eurocoton è stato risposto che «il Consiglio, mediante procedimento scritto, conclusosi il 16 maggio 1997, ha constatato l'assenza della maggioranza semplice necessaria all'adozione del regolamento [di cui trattasi]».

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 1997 i ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso con il quale hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione del Consiglio recante rigetto della proposta di regolamento presentata dalla Commissione e di condannare il Consiglio a risarcire i danni che tale decisione ha loro cagionato.

12 Il Consiglio ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di respingerlo in quanto infondato.

13 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che era stato ammesso ad intervenire a sostegno del Consiglio, ha rinunciato a depositare osservazioni scritte e non ha partecipato all'udienza.

La sentenza impugnata

14 Quanto, in primo luogo, al ricorso di annullamento, il Tribunale ha innanzi tutto osservato, al punto 39 della sentenza impugnata, che un regolamento che impone dazi antidumping definitivi, adottato dal Consiglio, costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). Al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che da tale constatazione non poteva dedursi che, qualora, nella fattispecie inversa, il Consiglio non adotti una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi, si sia necessariamente in presenza di un atto impugnabile, ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la sussistenza di un atto impugnabile, ai sensi di tale norma, poteva essere accertata soltanto caso per caso. Al punto 42 della sentenza impugnata ha aggiunto che, nella fattispecie, i ricorrenti in primo grado domandavano l'annullamento della «decisione» del Consiglio di non adottare un dazio antidumping definitivo, laddove tale decisione consisteva nella «conclusione del procedimento scritto del 16 maggio 1997».

15 Prima di determinare se la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione potesse essere considerata un atto impugnabile, il Tribunale ha esaminato se i ricorrenti in primo grado avevano un diritto a che il Consiglio adotti un regolamento che imponga dazi antidumping definitivi. Esso ha innanzi tutto considerato, al punto 44 della sentenza impugnata, che nessuna disposizione del Trattato impone al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione, un regolamento che imponga dazi antidumping definitivi. Ha poi constatato, ai punti 46-49 della sentenza impugnata, che il regolamento di base non conferiva ai ricorrenti in primo grado un diritto a che il Consiglio adotti una tale proposta di regolamento. Infine, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, ha rilevato che

non può desumersi dall'accordo relativo all'applicazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping») che il Consiglio avrebbe l'obbligo di adottare dazi antidumping definitivi. Il Tribunale ha concluso, al punto 52 della sentenza impugnata, che i ricorrenti in primo grado non potevano vantare alcun diritto a che il Consiglio adotti una proposta di regolamento istitutivo di dazi antidumping definitivi sottopostagli dalla Commissione.

16 Il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, ha osservato che alla luce di tali constatazioni, tratte tanto dal sistema del Trattato quanto da quello del regolamento di base, occorreva accertare se, nella fattispecie, spettava ai ricorrenti in primo grado il diritto di proporre un ricorso d'annullamento. A questo proposito esso, al punto 56 della sentenza impugnata, ha concluso che dalla circostanza che il voto avvenuto in seno al Consiglio il 16 maggio 1997, mediante procedimento scritto, non aveva permesso il formarsi di una maggioranza semplice a favore della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione derivava che il Consiglio non aveva adottato alcuna disposizione. Ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che il semplice fatto che, a seguito del voto in seno al Consiglio, non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta per l'adozione di una tale proposta di regolamento non costituisce, di per sé, atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, poiché se il voto positivo costituisce la modalità giuridica mediante la quale l'atto è adottato, il voto negativo, per contro, traduce semplicemente la mancanza di decisione.

17 Quanto all'argomento dei ricorrenti in primo grado vertente sulla carenza di tutela giurisdizionale che risulterebbe dall'irricevibilità della loro domanda d'annullamento, il Tribunale, al punto 59 della sentenza impugnata, ha rilevato che il sindacato giurisdizionale cui i detti ricorrenti avevano diritto doveva essere adeguato alla natura dei poteri riservati in materia di dazi antidumping alle istituzioni della Comunità (sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 29). Ha aggiunto che la situazione in cui si trova la Commissione, in particolare quanto all'esame di una denuncia e al seguito da attribuirle, non è paragonabile a quella del Consiglio. Secondo il Tribunale se spetta al Consiglio, quando riceve una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi, iscrivere tale proposta all'ordine del giorno delle sue riunioni, esso non ha l'obbligo di adottare tale proposta.

18 Il Tribunale, al punto 60 della sentenza impugnata, ha sottolineato che nel caso in cui la mancata adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi fosse illecita, ad esempio in quanto affetta da un vizio procedurale grave, i ricorrenti in primo grado conserverebbero la possibilità di proporre ricorso per risarcimento danni in forza degli artt. 178 e 215 del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288 CE).

19 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 61 della sentenza impugnata, che occorre dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento.

20 Il Tribunale ha peraltro osservato, al punto 62 della sentenza impugnata, che nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio, i ricorrenti in primo grado avevano contestato inoltre la legittimità dell'atto negativo risultante, a loro avviso, dallo scadere del termine di quindici mesi previsto dall'art. 6, n. 9, del regolamento di base. Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, così facendo, i ricorrenti in primo grado avevano proposto una domanda nuova, contravvenendo all'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, la quale doveva pertanto essere dichiarata irricevibile. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 64 della sentenza impugnata, che, in ogni caso, la mera scadenza del termine di quindici mesi previsto dall'art. 6, n. 9, del regolamento di base non integrava gli estremi di una decisione del Consiglio, impugnabile con ricorso d'annullamento in forza dell'art. 173 del Trattato.

21 Quanto, in secondo luogo, al ricorso per risarcimento danni, il Tribunale, da una parte, ha dichiarato, al punto 86 della sentenza impugnata, che la tesi sostenuta dai ricorrenti in primo grado in via principale, secondo cui il Consiglio aveva l'obbligo di adottare la proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione e avrebbe commesso un illecito rigettandola, dovrebbe essere disattesa per le ragioni esposte ai punti 43—52 della sentenza impugnata.

22 D'altra parte, esso, al punto 87 della sentenza impugnata, ha considerato che anche gli illeciti dedotti dai ricorrenti in primo grado in subordine si fondavano sull'erronea premessa che questi ultimi avevano il diritto di ottenere dal Consiglio l'adozione di un tale regolamento.

23 Così il Tribunale ha innanzi tutto respinto, ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata, gli argomenti dei ricorrenti in primo grado relativi all'asserita mancata presa in considerazione da parte del Consiglio dei fatti dimostrati dalla Commissione nonché all'asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

24 Il Tribunale ha poi affermato, al punto 90 della sentenza impugnata, che l'argomento relativo all'esistenza di un illecito consistente nell'asserita carenza di motivazione andava disatteso. A tal proposito, dopo aver ricordato che l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dispone che i regolamenti, le direttive e le decisioni adottate, in particolare, dal Consiglio, sono motivati, il Tribunale ha dichiarato che nella fattispecie, risultava dall'esame della ricevibilità del ricorso d'annullamento che nessun atto era stato adottato dal Consiglio.

25 Il Tribunale ha infine disatteso, al punto 91 della sentenza impugnata, gli argomenti relativi alla negazione delle garanzie procedurali. A questo riguardo ha affermato che tali argomenti erano in realtà riconducibili al motivo principale dei ricorrenti in primo grado, volto a dimostrare la sussistenza di un obbligo, incombente al Consiglio, di adottare una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi. Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti in primo grado non contestavano che fosse stato rispettato l'insieme dei diritti procedurali loro conferiti dal regolamento di base, ma sostenevano che, se il Consiglio potesse, come nella fattispecie, non adottare una tale proposta di regolamento, tali diritti risulterebbero violati. Il Tribunale ha tuttavia ricordato che la possibilità che il Consiglio non adotti una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi era inerente tanto al sistema del Trattato quanto allo stesso regolamento di base.

26 Al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, in mancanza di illecito da parte del Consiglio, il ricorso per risarcimento danni doveva essere respinto.

Sul ricorso

27 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— annullare la decisione del Consiglio di non adottare la proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione;

— dichiarare fondato il ricorso per risarcimento danni e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la determinazione dell'importo del risarcimento;

— condannare il Consiglio alle spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento d'impugnazione.

28 I ricorrenti fanno valere quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Con i loro primi tre motivi sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 173 del Trattato ed il principio generale di coerenza affermando che il rigetto da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo

presentata dalla Commissione non costituiva un atto impugnabile e dichiarando irricevibile, di conseguenza, il ricorso di annullamento. Con il loro quarto motivo, i detti ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato gli artt. 190 e 215 del Trattato nonché il principio generale di coerenza respingendo il ricorso per risarcimento danni.

29 Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti alle spese.

30 Il Regno Unito non ha depositato conclusioni scritte e non è stato rappresentato in udienza.

Sui primi tre motivi

Argomenti delle parti

31 Con il loro primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 173 del Trattato, alla luce del codice antidumping, nonché il principio generale di coerenza affermando che la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione non costituiva un atto impugnabile.

32 Secondo i ricorrenti, quando un'istituzione agisce nell'ambito di un procedimento disciplinato da un regolamento che attribuisce diritti procedurali alle parti interessate, qualsiasi atto dell'istituzione equivalente, in pratica, ad un'archivia-

zione costituisce un atto avverso il quale può essere proposto ricorso con riferimento all'art. 173 del Trattato (v. sentenza Fediol/Commissione, cit., punti 28-31, nonché sentenze 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045; 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, citate nella sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 78).

33 Parimenti la giurisprudenza dei giudici comunitari mostrerebbe che, quando un'istituzione respinge la domanda di un ricorrente nell'ultima fase di un procedimento avviato sulla base di un regolamento, un tale rigetto produce effetti giuridici vincolanti tali da recare pregiudizio all'interesse del ricorrente e modifica in modo grave ed incisivo la sua situazione giuridica (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, causa T-120/96, Lilly Industries/Commissione, Racc. pag. II-2571, punto 53).

34 I ricorrenti sostengono che, quando il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione, ha agito nell'ambito del regolamento di base, che attribuisce diritti procedurali ai soggetti interessati, in particolare ai denuncianti. La decisione controversa avrebbe effettivamente chiuso la questione nell'ultima fase del procedimento ed avrebbe respinto la richiesta di misure antidumping presentate dai denuncianti, tra cui figurerebbero i ricorrenti. Anche se il Consiglio sostiene che la detta decisione non era definitiva, bisognerebbe considerare che lo è divenuta alla scadenza del termine di quindici mesi previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base.

35 Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e l'art. 44 del suo regolamento di procedura, asserendo che essi avevano presentato una nuova domanda riferendosi, nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, alla scadenza del termine di quindici mesi previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base.

36 I ricorrenti sostengono di aver chiesto l'annullamento della sola decisione presa, cioè la decisione del Consiglio di non adottare un dazio antidumping definitivo, costituita dal mancato raggiungimento di una maggioranza semplice in favore della proposta della Commissione. I ricorrenti precisano di aver fatto valere il termine di quindici mesi non come nuovo argomento, ma come la prova del fatto che la questione non poteva restare aperta indefinitamente e che doveva essere adottata una decisione definitiva, in un senso o nell'altro.

37 Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 173 del Trattato, alla luce del codice antidumping, considerando che la sola scadenza del termine di quindici mesi previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base non equivaleva ad una decisione del Consiglio che poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento.

38 Quanto, innanzi tutto, al primo motivo del ricorso, il Consiglio sostiene in via principale che le censure formulate dai ricorrenti nell'ambito di tale motivo sono irricevibili. Essi non solleverebbero obiezioni precise relative agli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, ma intenderebbero piuttosto riprodurre gli argomenti di diritto che avevano già avanzato in primo grado.

39 In via subordinata, il Consiglio sostiene che le affermazioni dei ricorrenti riguardanti l'esistenza di un atto impugnabile sono ugualmente infondate. Esso contesta l'affermazione di questi ultimi secondo cui un procedimento amministrativo, in materia di dazi antidumping o in altre materie, deve essere necessariamente concluso in ogni caso con l'adozione di un atto impugnabile. Tale affermazione non terrebbe conto delle particolarità del processo di adozione di una decisione introdotto dal regolamento di base per le misure antidumping.

40 Nel diritto della concorrenza, spetterebbe sempre alla Commissione adottare decisioni che pongono fine al procedimento. Inoltre, essa agirebbe in tal modo in quanto istituzione amministrativa e nell'ambito di vincoli completamente diversi da quelli imposti al Consiglio quando agisce come legislatore, su proposta della Commissione, in materia di dazi antidumping. Di conseguenza, il paragone fatto dai ricorrenti con la giurisprudenza in cause relative al diritto della concorrenza non sarebbe pertinente.

41 Inoltre, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Fediol/Commissione, citata, e alle sentenze del Tribunale Automec/Commissione e Lilly Industries/Commissione, citate, la Commissione avrebbe adottato decisioni formali mentre, nella fattispecie, il Consiglio non avrebbe adottato alcuna decisione.

42 Per quanto riguarda, poi, gli argomenti basati sul codice antidumping nell'ambito del primo e terzo motivo, il Consiglio fa valere che essi devono essere dichiarati irricevibili in quanto sono stati sollevati per la prima volta in sede di ricorso e non sono stati presentati dinanzi al Tribunale.

43 In via subordinata, il Consiglio sostiene che le affermazioni dei ricorrenti sono infondate. In primo luogo, a suo avviso, da una costante giurisprudenza deriva che i ricorrenti non possono invocare direttamente le disposizioni del codice antidumping. In secondo luogo, i ricorrenti, in quanto rappresentanti dell'industria comunitaria, non potrebbero in alcun caso avvalersi delle pertinenti disposizioni del codice antidumping dato che queste non sono dirette a tutelare questa industria. In terzo luogo, la lettura effettuata dai ricorrenti delle disposizioni del detto codice sarebbe del tutto erronea.

44 Infine, il Consiglio sostiene che il secondo motivo invocato dai ricorrenti è irricevibile poiché si riferisce a valutazioni del Tribunale che, complessivamente, non hanno influito sull'esito della causa.

45 Esso aggiunge che il secondo motivo è, in ogni caso, infondato. Sino al deposito delle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità dinanzi al Tribunale, i ricorrenti in primo grado avrebbero sostenuto che l'atto impugnato era costituito dall'«esito del procedimento scritto del 16 maggio 1997» e non dalla scadenza del periodo di quindici mesi.

Giudizio della Corte

— Sulla ricevibilità

46 Per quanto attiene, innanzi tutto, all'eccezione di irricevibilità del primo motivo di ricorso sollevata dal Consiglio, emerge dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34).

47 Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 35).

48 Nella specie, tuttavia, il primo motivo dei ricorrenti contesta proprio punti specifici della sentenza impugnata e contiene un argomento diretto a provare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha considerato che la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione non poteva essere considerata un atto impugnabile.

49 Deve essere quindi respinta la prima eccezione di irricevibilità relativa alla ripetizione, da parte dei ricorrenti, di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale.

50 Per quanto riguarda poi l'eccezione di irricevibilità degli argomenti basati sul codice antidumping, esposti dai ricorrenti nell'ambito del loro primo e terzo motivo, appare che, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, i detti ricorrenti chiedono solo che le disposizioni del regolamento di base siano interpretate conformemente al codice antidumping. Questo riferimento al codice antidumping, che non può modificare l'oggetto della causa dinanzi al Tribunale, non viola l'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

51 Ciò premesso, occorre respingere anche la seconda eccezione di irricevibilità.

52 Quanto infine all'eccezione di irricevibilità del secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che il Consiglio in realtà sostiene che questo motivo è inoperante. Orbene, l'inoperatività di un motivo sollevato fa riferimento alla sua attitudine a fondare il ricorso e non incide sulla ricevibilità di questo.

53 Di conseguenza, occorre respingere anche quest'ultima eccezione di irricevibilità.

— Nel merito

54 Per quanto riguarda la questione se la mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi di questo articolo, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna (v., in particolare, sentenza 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 25).

55 Emerge peraltro dalla stessa costante giurisprudenza che, per quanto riguarda gli atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili, in linea di massima, solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit., punto 26).

56 Peraltro, l'atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali effetti non può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza (v., in particolare, sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit., punti 26 e 27).

57 Nella fattispecie, emerge dal fascicolo che il Consiglio, il 21 maggio 1997, ha pubblicato un comunicato stampa che indica che il procedimento scritto relativo all'istituzione di un dazio antidumping definitivo si era concluso il 16 maggio 1997 in modo negativo.

58 Inoltre il segretariato generale del Consiglio, il 24 giugno 1997, a una richiesta d'informazioni dell'Eurocoton ha risposto che: «il Consiglio, mediante procedimento scritto, conclusosi il 16 maggio 1997, ha constatato l'assenza della maggioranza semplice necessaria all'adozione del regolamento [di cui trattasi]».

59 Alla luce di tali circostanze, è evidente che, il 16 maggio 1997, al termine della procedura di voto, il Consiglio ha preso posizione sulla proposta della Commissione.

60 Occorre aggiungere che il termine massimo di quindici mesi impartito alle istituzioni per terminare l'inchiesta e istituire, all'occorrenza, dazi antidumping definitivi, conformemente all'art. 6, n. 9, del regolamento di base, è scaduto alcuni giorni dopo, il 21 maggio 1997.

61 Il Tribunale, ai punti 62-64 della sentenza impugnata, ha considerato che il riferimento dei ricorrenti alla scadenza di questo termine, nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità del Consiglio, costituiva una domanda nuova che non poteva essere proposta in questa fase del procedimento e che, in ogni caso, la scadenza di tale termine non poteva essere considerata un atto impugnabile.

62 Orbene, è evidente che, facendo valere la scadenza del termine di quindici mesi, i ricorrenti non hanno chiesto l'annullamento di un atto diverso da quello interessato dal ricorso, ma hanno semplicemente affermato che, pur ammettendo che il rigetto della proposta della Commissione, il 16 maggio 1997, non costituisse una presa di posizione definitiva, esso aveva acquisito tale carattere il 21 maggio 1997, con la scadenza del termine di quindici mesi.

63 Alla luce di ciò, la scadenza di questo termine è un elemento da prendere in considerazione per determinare se la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione costituiva un atto impugnabile.

64 A tal riguardo, occorre rilevare che, dopo la scadenza del termine di quindici mesi previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base, il Consiglio non poteva più adottare questa proposta di regolamento. Ne consegue che la presa di posizione del Consiglio sulla detta proposta di regolamento, costitutiva di un rigetto implicito di questa, è diventata definitiva alla scadenza del termine di quindici mesi, vale a dire il 21 maggio 1997.

65 Occorre quindi constatare che la mancata adozione della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commis-

sione, combinata con la scadenza del termine di quindici mesi, ha determinato definitivamente la posizione del Consiglio nell'ultima fase del procedimento antidumping.

66 Peraltro, tale mancata adozione ha pregiudicato gli interessi dell'Eurocoton e degli altri ricorrenti che erano all'origine dell'inchiesta antidumping. Infatti, dal regolamento n. 2208/96 e dall'argomento dei ricorrenti deriva che la denuncia è stata presentata dall'Eurocoton in nome dell'industria comunitaria e che è stata sostenuta dagli altri ricorrenti.

67 Tenuto conto di quanto precede, è evidente che la mancata adozione da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione ha tutte le caratteristiche di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, in quanto ha prodotto effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi dei ricorrenti.

68 Il carattere regolamentare del procedimento in cui si inserisce la posizione definitiva del Consiglio non è idoneo, nella fattispecie, a modificare tale conclusione.

69 A questo riguardo, occorre rilevare che il procedimento in materia di dazi antidumping, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, è analogo sotto diversi aspetti ad un procedimento amministrativo.

70 Infatti, in tale materia, il Consiglio agisce nell'ambito di una regolamentazione — il regolamento di base — che stabilisce limiti ben definiti ai poteri delle

istituzioni e che concede garanzie procedurali agli operatori economici interessati e alle loro associazioni professionali.

71 In tal modo, il Consiglio agisce in un ambito regolamentare, ch'esso stesso si è imposto, precisando le condizioni alle quali deve essere adottato un regolamento antidumping nonché il margine di manovra del Consiglio nell'adozione o meno di tali provvedimenti.

72 In tale contesto, occorre aggiungere che possono essere oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici comunitari non solo i regolamenti che impongono dazi antidumping definitivi, adottati al termine del procedimento antidumping, ma anche le decisioni della Commissione o del Consiglio di chiudere il procedimento antidumping senza imposizione di dazi antidumping (v. sentenze 28 novembre 1989, causa 121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio, Racc. pag. 3919, e 27 novembre 1991, causa C-315/90, Gimelec e a./Commissione, Racc. pag. I-5589).

73 Occorre anche ricordare che, se i regolamenti che impongono dazi antidumping hanno per loro natura e portata, carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici, essi possono tuttavia riguardare individualmente non solo i produttori comunitari, in quanto denuncianti (v., in particolare, sentenza Fediol/Commissione, cit., punti 27-30), ma anche, in talune circostanze, i produttori ed esportatori del prodotto in questione ai quali vengono imputate le pratiche di dumping nonché, in talune circostanze, gli importatori del detto prodotto (v., in particolare, sentenza 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punti 14-20).

74 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il Tribunale, affermando ai punti 61, 63 e 64 della sentenza impugnata che il ricorso di annullamento era irricevibile in assenza di un atto impugnabile, ha violato l'art. 173 del Trattato.

75 Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata laddove ha respinto il ricorso di annullamento dei ricorrenti.

Sul quarto motivo

76 Con il loro quarto motivo i ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato gli artt. 190 e 215 del Trattato nonché il principio generale di coerenza rigettando il loro ricorso per risarcimento danni.

77 Essi sostengono che, se la Corte dovesse giungere alla conclusione che il Tribunale ha commesso un errore considerando che non vi era atto impugnabile, essa dovrebbe concludere anche che il Tribunale ha commesso un errore rigettando, al punto 90 della sentenza impugnata, gli argomenti relativi a un difetto di motivazione del detto atto.

78 Il Consiglio fa valere che le censure dei ricorrenti devono essere dichiarate irricevibili poiché non soddisfano i requisiti di precisione previsti dall'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte.

79 A questo riguardo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, l'argomento dei ricorrenti appare sufficientemente chiaro per soddisfare i requisiti posti dall'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e per consentire a quest'ultima di esercitare il suo sindacato di legittimità sull'affermazione che figura al punto 90 della sentenza impugnata.

80 Nel merito, occorre effettivamente constatare che, poiché il Tribunale ha erroneamente concluso che la mancata adozione della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione non era un atto impugnabile, non era nemmeno fondata l'affermazione di cui al punto 90 della sentenza impugnata secondo la quale l'argomento relativo a un difetto di motivazione non poteva essere accolto in assenza di un atto impugnabile.

81 Occorre quindi annullare la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti laddove ha respinto il loro ricorso per risarcimento danni.

Sui ricorsi proposti in primo grado

82 Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Questo è quanto si verifica nella fattispecie.

Sul ricorso di annullamento

Sulla ricevibilità

83 Occorre constatare che, in primo grado, il Consiglio aveva sollevato, oltre all'eccezione di irricevibilità relativa all'assenza di un atto impugnabile, altre due eccezioni. Da una parte, i ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse giuridico a chiedere l'annullamento del rigetto da parte del Consiglio della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione dato che, dopo la scadenza del termine di quindici mesi, previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base, questa proposta di regolamento non poteva più essere adottata. Dall'altra, ad eccezione dell'Eurocoton, nessuno dei ricorrenti sarebbe stato individualmente interessato dal detto rigetto.

84 Per quanto riguarda la prima eccezione, occorre precisare che, se è vero che dopo la scadenza del termine di quindici mesi il Consiglio non poteva più adottare la proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione, esso dovrà tuttavia tener conto dell'annullamento della sua decisione di non adottare la detta proposta (in prosieguo: la «decisione controversa») nel caso in cui debba prendere posizione su una nuova proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi sottoposta dalla Commissione, segnatamente, nel caso in cui tale proposta consegua da una denuncia proposta dai ricorrenti. Ne deriva che questi ultimi hanno un interesse giuridico a proporre il ricorso di annullamento.

85 Quanto alla seconda eccezione, il Consiglio non contesta, da una parte, che l'Eurocoton, in quanto denunciante, è individualmente interessato dalla decisione controversa. D'altra parte, se la denuncia è stata proposta dall'Eurocoton, dal regolamento n. 2208/96 e dall'argomento dei ricorrenti dinanzi al Tribunale deriva, come è già stato osservato al punto 66 della presente sentenza, che essa è stata proposta in nome dell'industria comunitaria e che è stata sostenuta da diversi produttori comunitari rappresentanti una percentuale rilevante della produzione comunitaria di prodotti dello stesso tipo, e in particolare dagli altri ricorrenti. Pertanto, è corretto considerare anche gli altri ricorrenti, che sono stati all'origine della denuncia, individualmente interessati dalla decisione controversa.

86 Di conseguenza, il ricorso di annullamento deve essere considerato ricevibile laddove è stato proposto dai ricorrenti.

Nel merito

87 Come precisato dall'avvocato generale ai paragrafi 112 e 113 delle sue conclusioni, i ricorrenti, a sostegno del loro ricorso di annullamento, fanno ormai valere solo che il Consiglio ha violato l'obbligo di motivazione non indicando le ragioni per le quali la proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione è stata respinta.

88 Al riguardo si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti del detto art. 190 va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenza 9 gennaio 2003, causa C-76/00 P, Petrotub e Republica/ Consiglio, Racc. pag. I-79, punto 81 e giurisprudenza ivi cit.).

89 Quando il Consiglio decide di non adottare una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi, deve fornire una motivazione sufficiente da cui appaiano in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali, alla luce delle disposizioni del regolamento di base, tale proposta non va adottata.

90 Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 9, n. 4, del regolamento di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'art. 21 dello stesso regolamento, «il Consiglio (...) istituisce un dazio antidumping definitivo».

91 Il rispetto dell'obbligo di motivazione implica quindi che dall'atto controverso traspaia l'assenza di dumping o di danno corrispondente o ancora il fatto che l'interesse della Comunità non necessita di alcun intervento da parte sua.

92 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, del regolamento di base, «[l]e misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità».

93 Nella fattispecie, come risulta dal comunicato stampa del Consiglio e dalla risposta di questa istituzione ad una richiesta d'informazioni dell'Eurocoton, l'unica ragione presentata per la mancata adozione della proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo presentata dalla Commissione è stata l'assenza di una maggioranza in favore di questa proposta.

94 Da quanto precede deriva che tali indicazioni sul risultato della procedura di voto in seno al Consiglio non possono soddisfare l'obbligo di motivazione previsto all'art. 190 del Trattato.

95 Occorre quindi annullare la decisione controversa laddove riguarda i ricorrenti.

Sul ricorso per risarcimento danni

96 Occorre constatare che i ricorrenti, a sostegno del loro ricorso per risarcimento danni, fanno ormai valere solo l'insufficienza della motivazione della decisione controversa.

97 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi (v., in particolare, sentenze 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 53, e 10 luglio 2003, causa C-472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I-7541, punto 25).

98 Occorre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, un'eventuale insufficienza di motivazione di un atto regolamentare non può comportare la responsabilità della Comunità (v. sentenze 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, Racc. pag. 2885, punto 14, e 6 giugno 1990, causa C-119/88, AERPO e a./Commissione, Racc. pag. I-2189, punto 20).

99 Se il procedimento in materia di dazi antidumping è analogo, per diversi aspetti, ad un procedimento amministrativo, come è stato rilevato al punto 69 della presente sentenza, nemmeno l'insufficienza di motivazione di un atto che pone fine ad un tale procedimento può, di per sé, comportare la responsabilità della Comunità.

100 Di conseguenza, il ricorso per risarcimento danni va dichiarato infondato.

Sulle spese

101 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

102 Quanto alle spese relative al procedimento in primo grado, occorre precisare che, ai termini dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può compensare le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il Consiglio e i ricorrenti sono rimasti soccombenti rispettivamente su un capo della domanda, occorre condannarli a sopportare le proprie spese del procedimento di primo grado.

103 Per quanto riguarda le spese relative al procedimento d'impugnazione, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, il quale ai sensi dell'art. 118 si applica al procedimento d'impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti ne hanno fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, va condannato alle spese del procedimento d'impugnazione.

104 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, reso applicabile anche al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, gli Stati membri che sono intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. In applicazione di questa disposizione, il Regno Unito sopporta le proprie spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento d'impugnazione.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2000, causa T-213/97, Eurocoton e a./Consiglio, è annullata laddove riguarda i ricorrenti.

2) La decisione del Consiglio dell'Unione europea 16 maggio 1997, divenuta definitiva il 21 maggio 1997, di non adottare la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia [COM(97) 160 def.] presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 aprile 1997, è annullata laddove riguarda i ricorrenti.

3) Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

4) Il Consiglio dell'Unione europea e i ricorrenti sopportano le proprie spese del procedimento in primo grado.

5) **Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese del procedimento d'impugnazione.**

6) **Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento d'impugnazione.**

Rodríguez Iglesias Wathelet Timmermans

Gulmann Edward Jann

Macken Colneric von Bahr

Cunha Rodrigues Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias